

Versamento degli acconti anche per i regimi forfetario e di vantaggio

In base alla situazione del contribuente, oltre all'acconto delle imposte sostitutive, può risultare dovuto anche l'acconto IRPEF

/ Luca FORNERO e Paola RIVETTI

Tenuti alla corresponsione degli acconti delle imposte sui redditi sono anche i contribuenti che applicano i regimi forfetario (di cui all'[art. 1](#) commi 54 - 89 della L. 190/2014) e di vantaggio (ex [art. 27](#) commi 1, 2 e 7 del DL 98/2011).

Per tali soggetti, peraltro, la casistica può essere molto varia, tenuto conto sia della loro condizione reddituale relativa al 2015 ed evidenziata nel modello **UNICO 2016**, sia dei redditi che essi prevedono di conseguire nel 2016.

Iniziamo dall'ipotesi più semplice, vale a dire quella del contribuente che, nel 2015 e nel 2016, si avvale di uno dei predetti regimi e non è titolare di ulteriori redditi assoggettati ad IRPEF.

In questo caso, sarà dovuto soltanto l'acconto delle relative imposte sostitutive, secondo le regole generali. In particolare, l'acconto va corrisposto se, nel quadro LM del modello UNICO 2016, è indicata un'imposta relativa al 2015 (al netto dei crediti d'imposta e delle eventuali ritenute d'acconto erroneamente subite) di importo pari o superiore a 52 euro. Per entrambi i contribuenti, occorre verificare l'importo indicato nel **rigo LM42** ("Differenza").

L'acconto deve essere versato in due rate qualora l'importo della prima rata superi 103 euro ([art. 17](#) comma 3 del DPR 435/2001). I codici tributo per provvedere al pagamento di tale rata sono:

- 1793, per il regime di vantaggio;
- 1790, per il forfetario.

Tuttavia, se il 2016 è il primo periodo d'imposta in cui viene applicato il regime forfetario, non risulta dovuto nessun acconto a titolo d'imposta sostitutiva per detto regime, per l'assenza (in base alle regole generali) di una base storica di riferimento. Si ricorda che tale ipotesi non può ricorrere con riferimento al **regime di vantaggio**, dal momento che quest'ultimo non è più opzionabile dal 2016, ma è utilizzabile, fino alla naturale scadenza, solo dai contribuenti che lo avevano scelto in precedenza.

Nulla cambia neppure per il contribuente che, fino al 2015, ha applicato il regime di vantaggio e nel 2016 è **transitato** al forfetario. Anche in questo caso, infatti, l'acconto della relativa imposta sostitutiva non deve

essere versato, dal momento che la base di computo dell'acconto non può essere l'imposta sostitutiva del regime di vantaggio dovuta per il 2015, considerate le differenti modalità di calcolo del reddito previste per i due regimi.

È appena il caso di ricordare che, se uno dei regimi in esame è stato utilizzato nel 2015, ma non lo è più nel 2016, ugualmente non deve essere versato nessun acconto 2016 delle relative imposte sostitutive.

Veniamo ora al caso dei contribuenti che, nel 2015 e nel 2016, applicano uno dei predetti regimi e sono contestualmente titolari di ulteriori redditi assoggettati ad IRPEF (es. redditi fondiari, redditi diversi).

In questo caso, oltre all'acconto delle relative imposte sostitutive (al ricorrere dei requisiti sopra evidenziati), è dovuto anche l'acconto IRPEF 2016 (da corrispondere con i codici tributo propri di tale imposta), se l'importo del **rigo RN34** ("Differenza") del modello UNICO 2016 PF risulta pari o superiore a 52 euro.

Se l'acconto IRPEF 2016 è ricalcolato va compilato il rigo RN61

In proposito, si ricorda che, qualora ricorra una o più delle ipotesi che impongono l'obbligo di rideterminare l'IRPEF dovuta per il 2015, al fine di verificare se l'acconto IRPEF 2016 vada o meno corrisposto, occorre considerare l'importo indicato nella colonna 4 del **rigo RN61**.

Infatti, se si verifica una o più delle suddette ipotesi, occorre compilare il rigo RN61 del modello UNICO 2016 PF, barrando la colonna 1 e indicando:

- nella colonna 2, il reddito complessivo ricalcolato in applicazione delle disposizioni che ne hanno imposto la rideterminazione;
- nella colonna 3, l'importo dell'imposta netta ricalcolata;
- nella colonna 4, il nuovo ammontare dell'importo "Differenza".

L'acconto IRPEF relativo al 2016 **non** è in ogni caso **dovuto**, se il contribuente esclude di conseguire, nel medesimo anno, redditi soggetti a tale imposta.